

COMUNE DI CASAMARCIANO

(Provincia di NAPOLI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 21 MAGGIO 2014

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **ventuno** del mese di **Maggio** alle **ore 19,15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.ti	Ass.ti	CONSIGLIERI		Pres.ti	Ass.ti
1) MANZI Andrea - Sindaco		X		10) LOMBARDO Rosa		X	
2) CAVACCINI Giovanni		X		11) TORTORA Mirko		X	
3) BUONO Francesco		X		12) ROMANO Giovanni		X	
4) COPPOLA Clemente		X		13) PRIMIANO Ferdinando		X	
5) CACCAVALE Lucio		X		14) CAPORASO Salvatore		X	
6) RESTAINO Raffaele		X		15) RUSSO Carmela		X	
7) DE ROSA Rosa		X		16) NAPOLITANO Clemente		X	
8) PISCITELLI Arcangelo		X		17) LA GALA GIUSEPPE			X
9) CASTELLANO Giuseppe		X					
Assegnati n. 17	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:				Presenti n. 16		
In carica n. 17					Assenti n. 01		

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Presidente del Consiglio Mirko Tortora.
- Assiste il Segretario dott.ssa Maria Rosaria Luciano. La seduta è pubblica
- E' presente l'Assessore Esterno dott.ssa Carmela De Stefano.

Il Presidente introduce l'argomento e invita l'Assessore al Bilancio, dott. Buono, a relazionare.

L'Assessore al Bilancio relaziona brevemente la proposta di conferma delle aliquote previste e approvate per il 2013.

Il Consigliere di Opposizione Caporaso chiede chiarimenti in ordine al comodato d'uso gratuito.

L'Assessore al Bilancio chiarisce che la norma l'ha equiparato all'abitazione principale, cosa che il Comune aveva già fatto, anticipando così le successive determinazioni del Governo Nazionale.

Chiusa la discussione il Presidente pone la proposta ai voti.

Si vota per alzata di mano.

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	N.16
VOTI FAVOREVOLI	N.16

Si vota per l'immediata esecutività dell'atto

Si vota per alzata di mano.

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	N.16
VOTI FAVOREVOLI	N.16

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta avanzata dal Responsabile Settore Finanziario;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'esito della votazione, che precede;

DELIBERA

- di approvare la proposta del Responsabile Settore Finanziario, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che ha per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2014".

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito come sopra riportato;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il *D.M. del 29/04/2014*, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;¹

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con atto Consiliare n. 8 del 6/5/2014;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- I. Di confermare, per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

	TIPOLOGIA	ALIQUOTE	PRECISAZIONE
1	ABITAZIONE PRINCIPALE ,(ivi comprese tutte le tipologie ad essa equiparate)classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo ella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4%	Detrazioni spettanti come per legge
2	TERRENI AGRICOLI	0,5 %	
3	AREE FABBRICABILI	0,9%	
4	UNITA' IMMOBILIARE concessa in locazione, eventualmente corredata dalla relativa pertinenza.	0,4%	È necessario che il conduttore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Occorre presentare copia del contratto di locazione registrato entro il termine per il versamento della seconda rata dell'anno di imposizione.
5	UNITA' IMMOBILIARE (cat.cat. C1 - C3) ove non viene esercitata alcuna attività commerciale e/o artigianale.	0,56%	Condizione necessaria per usufruire di tale aliquota è la certificazione del SUAP dell'Ente che attesti la condizione di inattività nell'unità immobiliare.
6	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (cat. A-C2-C6-C7)	0,2%	
7	TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI (compresi gli immobili di categoria cat. D) non previste nei punti precedenti	0,76%	Il gettito derivante dalle unità immobiliari accatastate con categoria D spetta allo Stato.

- II. Di dare atto che ai sensi del comma 9-*bis, inserito dall'art.56 comma 1 D.L. n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art.2 comma 2lett-A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
- IV. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).